



G3A Gruppo Amici Animali Abbandonati



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE G3A GRUPPO AMICI ANIMALI ABBANDONATI

I Signori soci dell'Associazione G3A sono convocati in Assemblea straordinaria che si terrà in Marcallo con Casone presso la sede sociale in Via stefano Jacini 65 alle ore 21, il giorno 22/09/2022 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica Statuto a seguito del D.lgs 105/2018 art 101 c.2 del codice del Terzo Settore ;

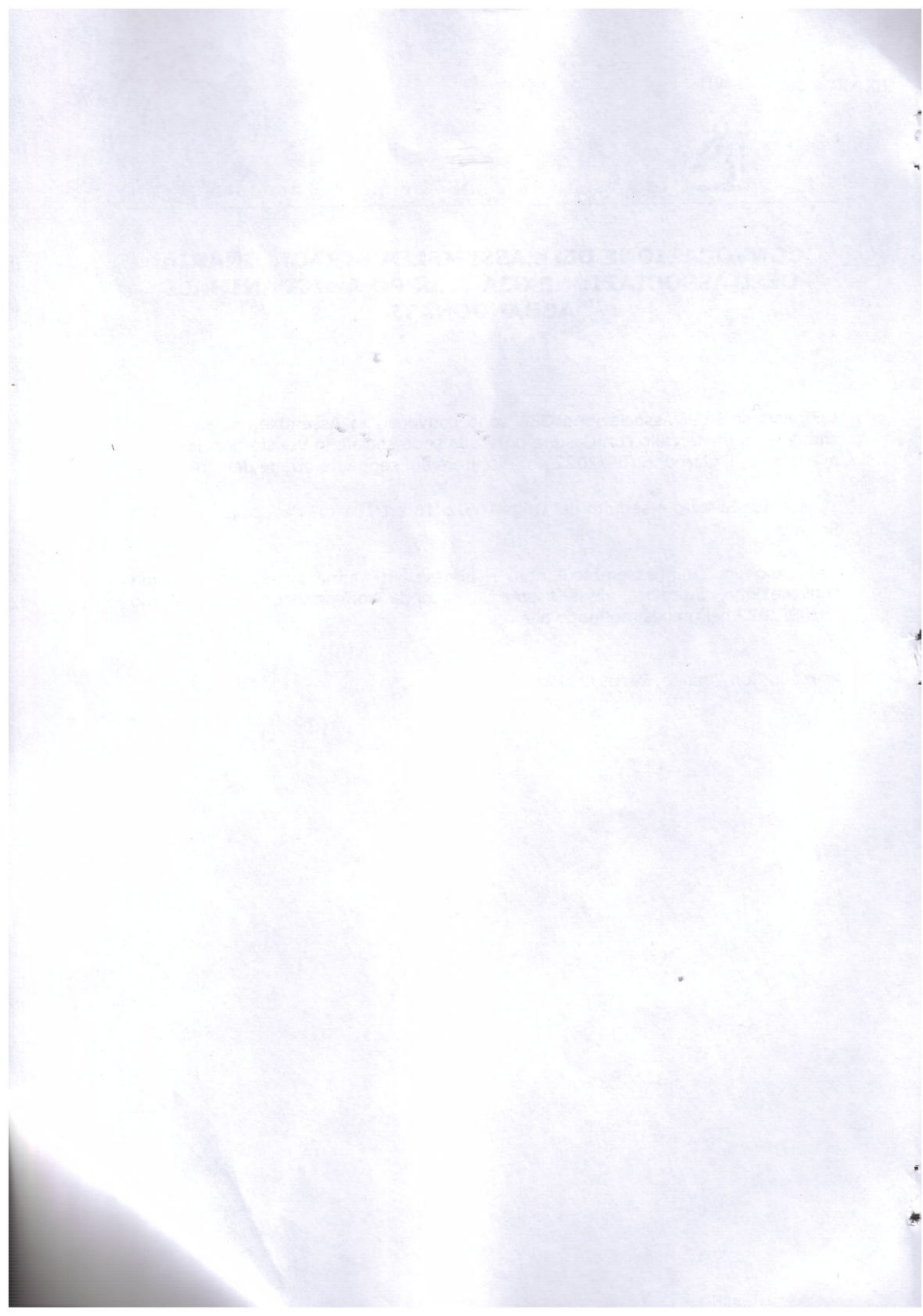
Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno 24/09/2022 nel medesimo luogo alle ore 21.

Marcallo Con Casone, 21/09/2022

Il Presidente

Bea Hone Eme







G3A Gruppo Amici Animali Abbandonati

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE G3A GRUPPO AMICI ANIMALI
ABBANDONATI
PER MODIFICARE LO STATUTO**

Nella data 24/09/2022,
alle ore 21,
presso la sede dell'associazione G3a a Marcallo con casone,
in Via Stefano Jacini 65,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

**Modifica Statuto a seguito richiesta di integrazione/modifica dello
statuto dell'Organizzazione di volontariato ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente Maria Enrica Beolchi dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Maunuel Monfredini. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci: Cozzi, Bagini, Barizza, Brivio Bosetti, Grittini, Gaetini.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e motiva le ragioni per le quali si ritiene necessario modificare l'attuale Statuto. Le motivazioni sono relative ad adeguare lo Statuto all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, "ciascun associato ha un voto".

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°9; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente e al socio Brivio di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Maunuel Monfredini

Il Presidente Maria Enrica Beolchi

STATUTO SOCIALE

SEDE-DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della Legge n° 266 dell'11 agosto 1991 e della Legge Regionale n°1 del 14 Febbraio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", ente non commerciale ai sensi della Sezione I del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 denominata:

"G3A GRUPPO AMICI ANIMALI ABBANDONATI ODV"

L'Associazione ha sede in Marcallo con Casone (Mi), via Stefano Iacini n. 65.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

La durata dell'Organizzazione è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050.

OGGETTO

ART. 2

L'Associazione ha finalità di solidarietà rivolta principalmente alla tutela e alla salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita nel rispetto dei loro diritti e specifiche caratteristiche etologiche, nonché diffondere una cultura animalista e ambientalista. Le attività di interesse generale sono

svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Tutte le attività svolte dall'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi non hanno fini di lucro. L'attività d'interesse generale dell'associazione è quella citata dall'articolo 5 alla lettera "e" del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 modificato dal Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 3 e più precisamente "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281".

L'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività, in particolare:

Gestione di canili e rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n° 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Assunzione, in dipendenza di accordi o convenzioni ai sensi dell'Art. 7 Legge 266/1991 con enti pubblici, enti territoriali e soggetti privati, della gestione di canili e rifugi consortili e non.

Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della tutela dell'animale.

Divulgazione e informazione sulle ottimali condizioni di vita degli

animali di affezione.

Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e della protezione degli animali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o produttiva di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria purché dette attività siano svolte in via non prevalente e siano strumentali all'attività principale e/o facilitino il raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività dell'Associazione nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è pertanto esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa, e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee degli Associati

sia ordinarie sia straordinarie su ogni punto dell'ordine del giorno comprese le modificazioni del presente Statuto e l'elezione dei membri degli organi dell'Associazione.

Durante la vita, all'atto di scioglimento, cessazione o scadenza dell' Associazione nessun socio può chiedere la divisione del Fondo sociale o il rimborso delle quote associative sottoscritte e versate.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente, con apposito regolamento, il valore della quota associativa.

L'Associazione si compone di due categorie di soci:

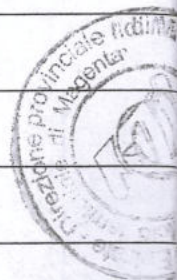
- **Ordinari:** che aderiscono all'Organizzazione versando una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

- **Operativi:** che aderiscono all'Organizzazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ordinari e operativi, godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Il nuovo ammesso deve versare la quota fissata e sottoscritta, e deve dichiarare di accettare lo statuto sociale e regolamenti interni.

Coloro che intendono diventare Soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto.



Possono essere soci:

1. **persone fisiche** che partecipano o sostengono le attività sociali e sottoscrivono una quota;

2. **persone giuridiche pubbliche o private** nei cui statuti sia prevista la sottoscrizione di quote in Associazioni.

Ogni socio è iscritto in apposito libro tenuto dal Consiglio Direttivo denominato Libro dei Soci.

3. **Altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro**, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART 3.1

Tutti i soci hanno il diritto di :

Partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega,

partecipare all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare alle attività promosse

dall'associazione; Accedere ai documenti e agli atti

dell'associazione. Ogni socio ha altresì il diritto, in qualsiasi momento, di dare le dimissioni.

Tutti i soci hanno il dovere di:

Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate

dagli organi sociali; Contribuire nei limiti delle proprie possibilità

al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività

gratuita e volontaria secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

Svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 4

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte.

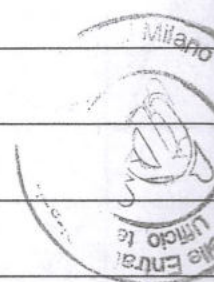
Il Socio può recedere:

- quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci

Il Socio è escluso:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Organizzazione, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
- quando si renda colpevole di gravi inadempimenti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa o di eventuali altri debiti contratti ad ogni titolo con l'Associazione;
- quando svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;



- quando sia condannato con sentenza penale passata in giudicato

per reati contro la persona, gli animali e l'ambiente;

- quando arrechi danni gravi all'Associazione o fomenti in seno ad

essa dissidi e disordini.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo e deve essere

ratificata dall'Assemblea; essa ha effetto dall'iscrizione sul Libro

dei Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono

essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Al socio escluso è concesso di ricorrere

all'assemblea dei soci per richiedere la revoca della delibera di

esclusione. Il reclamo del socio escluso si attua facendo richiesta

entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della raccomandata che

comunica la delibera di esclusione, al Consiglio Direttivo in

merito alla sua intenzione di proporre reclamo all'assemblea dei

soci. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare, entro 20 giorni dal

ricevimento della raccomandata di reclamo, l'assemblea

straordinaria dei soci. Sul reclamo del socio escluso decide

l'assemblea in convocazione straordinaria; per la revoca delle

delibera di esclusione occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti;

non viene esplicitamente previsto quorum per la validità

dell'assemblea stessa.

La morte del Socio estingue il rapporto associativo. La qualità di

Socio non è ereditaria.

I Soci receduti, esclusi e defunti non hanno diritto alcuno sul

Fondo sociale.

Le quote associative non sono rimborsabili.

I Volontari

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

Ogni Volontario ha l'obbligo di svolgere i servizi che gli vengono assegnati con la diligenza ragionevolmente richiesta alla persona media tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI

ART. 5

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



a) contributi degli aderenti

b) contributi di privati

c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti

d) contributi di organismi internazionali

e) donazioni e lasciti testamentari

f) rimborsi derivanti da convenzioni

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio

Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto consuntivo e
preventivo.

Nel rendiconto annuale devono essere indicati i beni a

disposizione dell'Associazione ed i contributi ricevuti.

Ogni anno, entro il trenta aprile, si riunisce l'Assemblea degli

Associati per l'approvazione del rendiconto consuntivo e
preventivo.

Il rendiconto consuntivo e quello preventivo, rimarranno

depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono

l'Assemblea, e potranno essere visionati da chiunque vi abbia
interesse.

ART 6

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili

dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.

13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo deve registrare in apposito libro le partite contabili attive e passive relative ad ogni affare sociale.

Ogni scrittura deve rappresentare l'effettivo ammontare delle partite incassate e pagate, con l'indicazione del Nome e Cognome o Ragione Sociale di colui dal quale o a favore del quale le somme sono state incassate o pagate.

Ogni scrittura deve essere redatta secondo corretti principi contabili.

La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. In ogni caso il Consiglio Direttivo deve adottare i metodi di contabilizzazione imposti dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicato su internet e dovrà essere redatto secondo apposite linee guida adottate con apposito DM.

ART. 7

I libri sociali sono:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati dove sono riportate tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma del presente Statuto;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo dove sono riportate le deliberazioni del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto;
- c) il libro dei Soci dove sono annotati i dati personali di ogni socio

e gli eventuali provvedimenti di decadenza, esclusione e recesso a norma del presente Statuto;

d) il libro degli Inventari dove sono riportati i rendiconti preventivi e consuntivi, e gli inventari. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo

I libri sociali sono da considerarsi pubblici ai sensi e nei limiti richiesti dalle vigenti normative sulle associazioni di volontariato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI SOCIALI

ART. 8

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 9

L'Assemblea degli Associati, organo sovrano dell'Organizzazione,

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea   ordinaria o straordinaria.

La convocazione   effettuata dal Consiglio Direttivo tramite:

- avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo di convocazione, la data della prima e della seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalit  l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria:

-approva il rendiconto preventivo e consuntivo;

-provvede alla nomina delle cariche sociali;

-approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

-ratifica le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione;

-delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'oggetto sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il rendiconto consuntivo e preventivo.

Può riunirsi quando particolari circostanze lo richiedano e quando sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria:

-modifica il presente Statuto;

-delibera sulla proroga della durata dell' Organizzazione;

-delibera sullo scioglimento anticipato del vincolo associativo;

-nomina i liquidatori e ne definisce i poteri.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà dei soci più uno e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e le

deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla
maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente
costituita se sono presenti almeno tre quarti dei soci, e le
deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla
maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e le
deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla
maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione
del Fondo Sociale è comunque necessario il voto favorevole di tre
quarti degli associati.

Hanno diritto di voto nelle assemblee, tutti i Soci iscritti
nell'apposito libro almeno trenta giorni prima la data di
convocazione dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota
posseduta.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio
con delega scritta. Ogni Socio può ricevere fino a un massimo di
n. 3 (tre) delega se il numero degli associati sarà inferiore a 500
(cinquecento) e fino a 5 se il numero di soci sarà superiore a 500
(cinquecento)

Il Socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è
regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono

essere conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inserito nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati fra i Soci.

Durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.

Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga utile, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, preventivo e all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo effettivamente idoneo affinché tutti i Consiglieri ne siano informati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le adunanze sono valide quando intervenga la metà più uno degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono valide se adottate a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo e amministrativo nononchè l'organo di controllo dell'associazione. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

La nomina obbligatoria di un **Revisore dei Conti** dovrà essere fatta nel caso in cui per due esercizi consecutivi si verifichino due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori a 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiore alle 12 unita'.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari necessari per la gestione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è **generale**.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i rendiconti consuntivi e preventivi;

c) approntare i regolamenti interni previsti dallo Statuto o dall'Assemblea;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni tipo inerenti all'attività dell'Associazione; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo compresa quella

di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblici o privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere,

e) proporre e concludere convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività svolte dall'Associazione nel perseguimento dell'oggetto sociale;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui l'Associazione aderisce nonché a favore di

altre Associazioni;

g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio Direttivo;

h) assumere e licenziare il personale dell'Organizzazione fissandone le mansioni e la retribuzione esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea degli Associati.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Presidente, su richiesta di almeno due Consiglieri oppure della metà dei soci, deve convocare l'Assemblea degli associati per la sostituzione.

I nuovi Consiglieri scadono con quelli già in carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato. Il Consigliere che, senza giustificazione, mancasse ad almeno due sedute consecutive, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione e può spenderne il nome con potere di firma.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione sulla base delle

direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al

quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica

del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio

Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,

sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione

verificando l'osservanza dello statuto e degli eventuali

regolamenti, promuovendone la modifica nel caso in cui si

presenti la necessità.

Il Presidente inoltre è autorizzato a:

a) riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e titolo rilasciando

liberatorie e quietanze;

b) nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti

l'Associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o

amministrativa e in ogni grado di giudizio;

c) delegare tutti o parte dei propri poteri, previa delibera del

Consiglio Direttivo, al Vicepresidente o ad uno dei Consiglieri

nonché, con procura speciale, ad uno o più dipendenti.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, tutte

le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; nel caso in cui

anche quest'ultimo fosse interessato alle menzionate occorrenze,

le funzioni del Presidente saranno assunte da un Consigliere

nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente o il Consigliere nominato manterranno tali funzioni sino alla nomina del nuovo Presidente.

FORO COMPETENTE

ART. 11

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione o fra i Soci reciprocamente per questioni dipendenti direttamente o indirettamente dal presente Statuto o dal vincolo associativo sarà competente il Foro di Milano.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

In caso di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Organizzazione l'Assemblea degli associati nomina i liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS (registro unico del terzo settore) di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle

vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare al
Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991 n°266 e alla legislazione
regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DPT Milano - Off. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL

11 OTT. 2022

AL N°

2896

SERIE

3

Per il Direttore Provinciale

Il Funzionario delegato

Martino CASCI

